



## **INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI**

A completamento delle nuove linee guida della P.A.T. relative alla valutazione degli studenti stranieri, si forniscono alcune indicazioni in vista degli scrutini finali.

In tale sede anche gli studenti stranieri di recente immigrazione dovranno essere valutati ed i criteri di valutazione dovranno essere esplicitati e verbalizzati.

I riferimenti normativi più importanti, a livello provinciale, sono:

- il Decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/leg "regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"
- il Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"
- le "Linee guida per favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia di Trento" - aprile 2012

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 394 - 31.08.1999**

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

#### **Art. 45 – comma 4**

Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il **necessario adattamento dei programmi di insegnamento**, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni (...).

#### **– INSERIMENTO E INTEGRAZIONE STUDENTI STRANIERI – LINEE GUIDA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DELLA PROVINCIA DI TRENTO – APRILE 2012**

### **5. PERSONALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERCORSI**

“ Preme qui sottolineare che la programmazione di un percorso personalizzato comporta la scelta di argomenti e di strategie didattiche particolari di cui, necessariamente, si dovrà tener conto anche in sede di valutazione degli apprendimenti e di valutazione degli studenti. Personalizzazione e valutazione sono dunque due processi profondamente e necessariamente connessi [...]. Portare alla luce le competenze individuali, rimuovendo gli ostacoli linguistici che possono contribuire a mascherarle, fa parte del processo di riconoscimento dell'identità plurale e dell'accoglienza nel senso pieno del termine. [...]”

“ [...] È inoltre fondamentale che la rilevazione iniziale delle competenze venga arricchita dalle osservazioni effettuate dai docenti in classe, che potranno aggiungere importanti informazioni



riguardo agli aspetti relazionali, comportamentali, procedurali ecc. Risulta quindi chiaro come il bilancio di competenze non possa essere considerato un fatto meramente tecnico, che si esaurisce in breve tempo, al contrario esso è parte integrante del progetto di accoglienza la cui “filosofia” di fondo va conosciuta e condivisa da tutti coloro che agiscono nella scuola e per gli studenti. Fare il bilancio di competenze significa mettere al centro dell’intervento didattico lo studente e non il programma della classe, in un’ottica positiva, riconoscendone e valorizzandone le competenze e le potenzialità e non le carenze rispetto a ciò che è stato insegnato ai compagni di classe. [...]”

“[...]Il percorso didattico personalizzato (PDP) indica con chiarezza le tappe del percorso da fare con gli studenti stranieri e garantisce un inserimento graduale e pari opportunità di istruzione. La stesura del PDP sollecita i componenti del consiglio di classe ad una riflessione sul singolo studente e introduce uno stile di lavoro che converge su saperi e componenti essenziali. Il PDP vincola gli insegnanti a rispettare il processo di inserimento, legittimando le scelte organizzative e didattiche adottate allo scopo. Esso inoltre sancisce la necessità di adeguare gli obiettivi alla situazione di partenza dello studente e implica una coerente valutazione.[...]”

“ [...] Tenendo conto delle profonde difficoltà legate alla comprensione e all’apprendimento dell’italiano L2 per lo studio delle discipline scolastiche, è possibile favorire lo studio delle materie più difficili utilizzando direttamente la L1, compatibilmente con le risorse disponibili. In questo modo lo studente può seguire alcuni argomenti di studio della classe per materie specifiche che diversamente dovrebbero essere sospese; ciò favorisce la prosecuzione negli apprendimenti e la partecipazione al lavoro della classe. Per favorire l’attuazione del PDP lo studente deve poter partecipare alle attività del laboratorio linguistico o di altri laboratori, usufruire di interventi individualizzati o in piccolo gruppo, seguire attività in altre classi ecc. [...]”

#### **5.4 La valutazione**

“[...] La personalizzazione della proposta formativa e della valutazione dei percorsi si esprime anche attraverso la predisposizione di prove di verifica diverse, oppure uguali ma con modalità di risposta diversificate, coerenti con il livello di padronanza della lingua italiana.

Va infine ricordato che, nel caso la classe dello studente straniero partecipi a indagini per la rilevazioni degli apprendimenti, anche allo studente straniero vanno somministrate le prove, poiché, indipendentemente dal percorso di studi effettuato, egli è componente della classe a tutti gli effetti. E’ evidente che lo studente straniero va rassicurato sul valore di queste prove nell’ambito del suo percorso scolastico e sulla loro ricaduta valutativa. [...]”

“[...] In termini generali è necessario innanzitutto precisare che la trascrizione di giudizi e/o voti nel documento di valutazione va effettuata per tutte quelle discipline che lo studente ha affrontato, seppure in percorsi personalizzati, e per i quali il consiglio di classe può quindi esprimere una valutazione sugli esiti dell’apprendimento. A margine del giudizio o voto, un’annotazione deve specificare che la valutazione si riferisce al PDP. [...]”

“[...] la valutazione quadrimestrale viene espressa dal consiglio di classe sulla base della proposta del docente della materia. Nel caso lo studente abbia seguito discipline o moduli disciplinari con operatori esterni al consiglio di classe (docente referente per le iniziative interculturali, facilitatori, mediatori, docenti di altre classi) essi, in qualità di esterni al consiglio, sono tenuti a trasmettere al consiglio di classe i loro elementi valutativi, così che sia possibile esprimere una valutazione integrata [...]”

“[...] Nel caso di studenti iscritti in prossimità della fine del quadrimestre, è comprensibile che il consiglio di classe sia in difficoltà a formalizzare la valutazione nel documento. In questi casi la valutazione per le singole discipline può essere sospesa, a fronte di una relazione del consiglio di



classe che motivi tale scelta e descriva il processo di inserimento dello studente e l'avvio del percorso didattico personalizzato. Tale relazione sostituisce il giudizio globale per gli studenti del primo ciclo di istruzione e può essere allegata al documento di valutazione per gli studenti del secondo ciclo.

Pure in altri casi particolari può risultare difficile, anche a fine anno, avere elementi di valutazione relativamente alle singole discipline: può trattarsi di studenti iscritti a secondo quadrimestre inoltrato, oppure non alfabetizzati in lingua d'origine, con scarsa scolarizzazione pregressa, o che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana. A fronte di queste difficoltà, e in presenza di un percorso didattico personalizzato avviato, il consiglio di classe può decidere di non esprimere la valutazione sulle singole discipline e di promuovere comunque lo studente alla classe successiva. Tale promozione concede al consiglio di classe la possibilità di valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dello studente, e allo studente un tempo maggiore per far fronte alle sue specifiche difficoltà. Anche in questi casi è importante che la relazione del consiglio di classe motivi tale scelta. La promozione con "sospensione della valutazione" che qui si propone trova motivazione nel principio generale di promozione del successo formativo [...]"

### **GLI ESAMI:**

"[...] Allo stato attuale la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali adeguatamente certificati. Tuttavia è importante che nella relazione di presentazione della classe all'esame, sia nel primo che nel secondo ciclo o nella formazione professionale, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i loro percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. E' opportuno che a tale relazione siano allegati i PDP degli studenti stranieri. Per gli studenti stranieri, sia di recente che di remota immigrazione, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, l'esame dovrà essere infatti coerente, nella pianificazione e nell'effettuazione, con il PDP programmato per loro e realmente attuato. [...]"

### **5.5.3 L'esame di stato al termine del secondo ciclo di istruzione**

"[...] Per quanto riguarda gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, si evidenzia quanto segue:

- In relazione all'ammissione all'esame ed al calcolo del credito scolastico, si fa presente che eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della L1 e di studio della cultura del paese d'origine, sono da considerarsi crediti formativi e come tali concorrono alla determinazione del credito scolastico.
- Le prove scritte e orali si configurano per lo studente straniero come prove in L2, pertanto è necessario valutare gli errori di italiano in base al percorso effettuato in L2. Lo studente può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione della comprensione o comunicazione. Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue.
- La prima e la seconda prova scritta devono essere svolte, come previsto dal Ministero, anche dagli studenti stranieri.
- Se il corso di studi prevede l'insegnamento di due o più lingue straniere e lo studente ha seguito, in sostituzione di una di queste, l'insegnamento della L1 o della lingua straniera già studiata nel paese d'origine, in sede d'esame l'accertamento delle competenze maturate potrà essere effettuato grazie alla presenza del docente o del mediatore che ha seguito lo studente per questa disciplina. Se si tratta di un docente della scuola, egli deve far parte della commissione d'esame; se invece si tratta di docente di altra scuola o di un mediatore, questi non fa parte della commissione d'esame, ma è presente per facilitare la comprensione e per fornire elementi valutativi alla commissione.
- Se il corso di studi prevede l'insegnamento di due o più lingue straniere e lo studente ha seguito, in sostituzione di una di queste, l'insegnamento della L1 o della lingua straniera già studiata nel paese d'origine, per l'effettuazione della "terza prova" la commissione si regolerà come nel caso



delle “classi articolate”, in modo che lo studente possa svolgere la prova sulla lingua che ha studiato.

□ Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del paese d'origine, espressi anche in L1, qualora in commissione sia presente un docente competente in tale lingua. [...]”

---

#### **CIRCOLARE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28/2007**

---

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad un'opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

---

#### **ALLEGATO DELIBERA PROVINCIALE 722/2007**

---

In riferimento agli alunni stranieri, in particolar modo a quelli di recente immigrazione, fermo restando la necessità di effettuazione di tutte le prove, si evidenzia l'opportunità di attribuire una maggiore valenza agli aspetti legati alla maturazione complessiva della personalità dello studente e ai percorsi registrati nell'apprendimento rispetto alla situazione iniziale.

---

#### **REGOLAMENTO ATTUATIVO ART. 75 DELLA LEGGE PROVINCIALE 5/2006**

---

##### **Art. 4**

2. Al fine di facilitare l'inserimento nei percorsi di istruzione e formazione nonché di sostenere lo sviluppo di un orientamento educativo interculturale, l'istituzione scolastica e formativa provinciale definisce, in particolare, nel progetto di istituto:

a) percorsi di istruzione e formazione per gli studenti caratterizzati dalle differenziazioni e dagli adeguamenti necessari a valorizzare le competenze pregresse e a superare eventuali difficoltà che possono ostacolare o ritardare il pieno sviluppo della personalità e delle attitudini personali e professionali; (...)

##### **Art. 10**

1. Al fine della definizione per ciascuno studente di un percorso didattico personalizzato, anche riferito a ciascuna disciplina, l'istituzione scolastica e formativa provinciale provvede a verificare il livello scolastico e formativo iniziale posseduto dallo studente al momento dell'ingresso nella scuola.

2. Il percorso didattico personalizzato può svilupparsi e realizzarsi in particolare attraverso:

a) l'adattamento degli obiettivi e dei contenuti degli interventi didattici, compresi l'integrazione e l'ampliamento dei contenuti appresi in L1, nonché l'individuazione di strategie didattiche e formative adeguate al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento;

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (...) e secondo quanto stabilito dal comma 5, l'apprendimento della lingua straniera, qualora nella scuola del primo ciclo lo studente non sia esonerato dall'apprendimento di entrambe le lingue straniere, può essere sostituito dall'apprendimento della L1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse da parte dell'istituzione scolastica e formativa provinciale. (...)



---

**REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE PERIODICA E ANNUALE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE DEGLI STUDENTI NONCHÉ SUI PASSAGGI TRA PERCORSI DEL SECONDO CICLO**

---

**Art. 11 - La valutazione degli studenti stranieri**

1. La valutazione degli studenti stranieri, come definiti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg (Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), deve tener conto della necessaria coerenza con l'eventuale percorso didattico personalizzato, previsto dall'articolo 10 del decreto medesimo, e con gli elementi valutativi acquisiti.

2. All'interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale, definiti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), il collegio dei docenti stabilisce anche le modalità per la valutazione degli studenti stranieri e per la formalizzazione nel documento di valutazione di eventuali discipline temporaneamente sospese ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008. Il protocollo di accoglienza degli studenti stranieri, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008, dà evidenza anche di questi criteri generali.

3. Se l'apprendimento di una lingua straniera è sostituito da quello della lingua madre dello studente ai sensi dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), il consiglio di classe acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale in merito all'apprendimento della lingua madre.



## **INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE FINALE**

Gli studenti neo arrivati, iscritti a inizio o durante l'anno, hanno diritto ad una cosiddetta "valutazione sui due anni".

Il consiglio di classe può ricorrere a questa scelta qualora in sede di scrutinio finale valuti che lo studente, sulla base di un percorso personalizzato elaborato considerando le competenze in entrata e le possibilità effettive di miglioramento, abbia conseguito gli obiettivi minimi previsti (che non devono corrispondere agli obiettivi minimi della classe). Ecco perché risulta fondamentale predisporre un Percorso Didattico Personalizzato (P.D.P.) che si modifichi durante l'anno e che preveda competenze raggiungibili per l'alunno inizialmente sprovvisto di competenza in L2.

Mancando una programmazione *ad hoc* la valutazione si baserebbe, erroneamente, sui risultati ottenuti dallo studente in un percorso equivalente a quello seguito dai compagni (difficilmente quindi potrà ottenere dei voti sufficienti). È impensabile sottoporre testi da manuale e verifiche linguisticamente complesse e tecniche ad un neo arrivato! Offrire testi semplificati, puntare su verifiche impostate su di essi, prediligere la produzione orale nei primi periodi, cercare contenuti e competenze legate al Paese d'origine, possono essere strategie corrette e minime per garantire un percorso di crescita scolastica.

Nella programmazione e nella valutazione andranno considerati con attenzione il percorso scolastico precedente e la provenienza dello studente: l'apprendimento dell'italiano di uno studente di lingua araba o cinese, ad esempio, incontrerà evidentemente qualche difficoltà in più rispetto all'apprendimento da parte di chi parla una lingua romanza. Non per questo si deve dedurre che non possano esserci o passare al discente alcune competenze: ecco che l'utilizzo di un'altra lingua, dove possibile (es. inglese come lingua veicolare), e la semplificazione dei contenuti (prediligendo un primo approccio al linguaggio tecnico e ai concetti base della materia) dovrebbe costituire premessa per una possibile e corretta valutazione dell'impegno dello studente straniero.

La possibilità di valutare lo studente nel lungo periodo dovrebbe aiutare il consiglio di classe a capire se le difficoltà sono dovute a problemi linguistici o ad scarso impegno, disinteresse o a problemi di carattere cognitivo.

Nel caso in cui lo studente non si impegni adeguatamente e non segua le indicazioni dei docenti, sarà opportuno che il c.d.c. valuti insufficiente il lavoro svolto ai fini di una promozione.

In ogni situazione è il c.d.c. ad essere "sovrano" e a decidere per il bene dello studente, sia nel caso in cui coincida con una promozione basata sul presupposto dell'impegno e del miglioramento rilevato, sia nel caso in cui coincida con una bocciatura ritenuta necessaria per una migliore carriera scolastica futura.

Sarà opportuno comunicare in modo chiaro alla famiglia i motivi della scelta, così da ottenere un risultato di rinforzo dell'impegno per l'anno scolastico successivo ed evitare il rischio di un abbandono dettato dalla delusione. Si ricorda in proposito che, in fase di orientamento le famiglie dei ragazzi iscritti tardivamente sono state messe di fronte al fatto che il percorso si sarebbe caratterizzato essenzialmente come un percorso di inserimento linguistico con una conseguente rivalutazione e riconsiderazione a fine anno sul da farsi.

La sospensione di valutazione del primo quadrimestre non può essere prolungata anche nel secondo e pertanto sul documento di valutazione (pagella) devono comparire dei voti.

Verrà messa a disposizione del c.d.c. la valutazione del percorso sostenuto dallo studente nel laboratorio di L2 della Rete intercultura, la quale potrebbe aiutare nelle considerazioni sulla valutazione finale del percorso in classe.

Il coordinatore di Rete  
*prof. Pizzini Tomas*

La dirigente scolastica  
*prof.ssa Daniela Simoncelli*